

OBBLIGO CERTIFICATO PENALE

La disposizione da cui partire è l'art. 2 del D.lgs. 39/2014 secondo cui:

*"Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 **deve** essere richiesto **dal soggetto che intenda impiegare al lavoro** una persona per lo svolgimento di attività professionali o **attività volontarie** organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli [articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies](#) e [609-undecies del codice penale](#), ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori"*

Il comma 2 prevede altresì le sanzioni, di natura amministrative pecuniaria, di importo rilevante.

Il dlgs. 36/2021, all'art. 33, ultimo comma, ha previsto che *"Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

Tale obbligo sussiste non solo per i lavoratori, non solo per i volontari ma anche per i collaboratori – dunque, potenzialmente anche per tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, nella misura in cui tali figure hanno rapporti diretti con minori (che rappresenta la ratio della disposizione).

RICHIESTE ONLINE SITO:

<https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato>